

**TRIBUNALE DI CASSINO***Ufficio del giudice per le indagini preliminari*

6281

PROVVEDIMENTO SULLA RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE
(Art. 409 C.P.P.)

Il Giudice Dr. Francesco Mancini, letti gli atti del p. p. sopra indicato, iscritto a carico di [REDACTED];

vista la richiesta del P.M., tesa a conseguire archiviazione del procedimento;

vista la opposizione a tale richiesta formulata dalla persona offesa [REDACTED]

[REDACTED], sentite le parti in udienza in camera di consiglio e sciolta la riserva in quella sede espressa;

dato atto che l'opponente si duole della applicazione di tassi usurari da parte della Banca [REDACTED], di cui l'indagato è Presidente, nella gestione di un conto corrente di cui era titolare,

considerato che simile prospettazione ha non solo trovato pieno riscontro nelle consulenze tecniche depositate dalla difesa del [REDACTED], ma neanche nella consulenza tecnica la cui effettuazione era stata ordinata dal GIP al PM - ex art. 409 c.p.p. - in data 21/8/08;

considerato, ancora, che è ormai pacifico (Cfr. da ultimo Cass. Pen. Sez. 2 Sentenza 120228 del 19/2/10) che nella determinazione del TEG deve altresì tenersi conto della commissione di massimo scoperto;

ritenuto, pertanto, che la consulenza tecnica della difesa, che perviene a conclusioni difformi, non offre argomenti scientifici concludenti per l'archiviazione; che, infatti, in caso di contrastanti ricostruzioni scientifiche il GIP non può ispirare il suo giudizio ai parametri di valutazione della verifica della innocenza o della colpevolezza, perchè la legge gli impone solo di prevedere la sostenibilità dell'accusa in giudizio, sostenibilità che è nella specie indiscutibile; che sul punto la Suprema Corte (con riferimento alla udienza preliminare ma con principi applicabili a maggior ragione alla udienza camerale) ha infatti precisato che tale non sostenibilità ricorre solo quando la situazione da esaminare possa essere considerata non suscettibile di chiarimenti o sviluppi nel giudizio *"In conclusione, a meno che ci si trovi in presenza di elementi palesemente insufficienti per sostenere l'accusa in giudizio per l'esistenza di prove positive di innocenza o per la manifesta inconsistenza di quelle di colpevolezza, la sentenza di non luogo a procedere non è consentita quando l'insufficienza o contraddittorietà degli elementi acquisiti siano*

superabili in dibattimento. Come è stato affermato in dottrina "sfuggono all'epilogo risolutivo i casi nei quali, pur rilevando incertezze, la parziale consistenza del panorama d'accusa è suscettibile di essere migliorata al dibattimento" (cfr. Cass. pen. Sez. 4, Sentenza n. 26410 del 19/04/2007);

ritenuto, conseguentemente, che applicando tali principi al caso di specie potrebbe pronunciarsi archiviazione del procedimento solo ove si ritenessero le argomentazioni dei CT della persona offesa e dello stesso PM tanto sfordite di supporto logico e scientifico e, dunque, talmente inconsistenti, da rendere inutile il dibattimento; che però esse, in quanto espresse in modo logico e scientificamente corretto e documentato, hanno - almeno - pari dignità e pari peso probatorio di quelle offerte dalla controparte.

ritenuto, conseguentemente, che non può allo stato pronunciarsi la infondatezza della notizia di reato e che, di contro, l'accusa a carico dell'indagato appare sostenibile in giudizio alla luce degli elementi di conoscenza e valutazione sopra richiamati;

ritenuto che in considerazione delle ridottissime dimensioni della Banca e del ruolo prioritario e centrale tenuto dal suo Presidente, che risulta del pari adeguatamente sostenibile in giudizio la imputabilità soggettiva della condotta al [REDACTED];

F.Q.M.

Visto l'art. 409 c.p.p..

rigetta

la richiesta di archiviazione e

dispone

che entro gg. 10 il P.M. procedente formuli a carico del imputazione per violazione dell'art. 644 c.p.p..

Alla cancelleria per gli adempimenti conseguenti.

Cassino, li 10 SET. 2010

Il giudice

Dr. Francesco Mancini



DEPOSITATO NELLA CANCELLERIA GIP DEL TRIBUNALE
CASSINO IL 10 SET. 2010

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Cassino il 10 SET. 2010

CANCELLIERE
Giuseppina Nardon

